



CONFINDUSTRIA
TOSCANA CENTRO E COSTA
Firenze Livorno Massa Carrara

REGOLAMENTO

SEZIONI MERCEOLOGICHE

INDICE

ART. 1	Costituzione	pag.3
ART. 2	Scopi	pag.3
ART. 3	Ammissione – Iscrizione	pag.3
ART. 4	Composizione	pag.3
ART. 5	Gruppi	pag.3
ART. 6	Organi della Sezione	pag.4
ART. 7	Eleggibilità alle cariche sociali nella Sezione.....	pag.4
ART. 8	Durata e requisiti delle cariche sociali nella Sezione	pag.4
ART. 9	Assemblea	pag.4
ART. 10	Convocazione – Costituzione – Deliberazioni	pag.5
ART. 11	Consiglio Direttivo	pag.5
ART. 12	Presidente	pag.6
ART. 13	Vice Presidenti	pag.7
ART. 14	Delegati per la Piccola Industria	pag.7
ART. 15	Rappresentanti aggiuntivi nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa.....	pag.7
ART. 16	Segreteria	pag.8
ART. 17	Norme di chiusura	pag.8

ART. 1 – Costituzione

Sono costituite nell'ambito di Confindustria Toscana Centro e Costa le Sezioni merceologiche ai sensi dell'art. 18 dello Statuto associativo.

L'istituzione e la modifica delle Sezioni e la definizione dei relativi ambiti sono deliberate dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Il presente regolamento, predisposto in conformità allo Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa, disciplina il funzionamento delle Sezioni merceologiche.

ART. 2 - Scopi

Alle Sezioni merceologiche, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali di Confindustria Toscana Centro e Costa, sono affidate funzioni consultive, di animazione e di coordinamento per quanto attiene ai problemi particolari del ramo di attività esercitata.

In particolare, le Sezioni merceologiche:

- svolgono la loro attività secondo gli indirizzi generali di Confindustria Toscana Centro e Costa;
- esaminano i problemi particolari del ramo di attività esercitata dalla Sezione avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- elaborano idonee soluzioni a tali problemi e le propongono ai competenti organi di Confindustria Toscana Centro e Costa;
- individuano iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi e gli obiettivi della propria Sezione, proponendone l'attuazione ai competenti organi di Confindustria Toscana Centro e Costa;
- possono esercitare attività di relazioni istituzionali, esclusivamente su delega del Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa.

ART. 3 - Ammissione - Iscrizione

Sulla domanda di adesione a socio, il Presidente della Sezione rende un parere non vincolante al Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa per le determinazioni previste dall'art. 5 dello Statuto associativo.

All'atto di ammissione a Confindustria Toscana Centro e Costa, le imprese sono iscritte dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa alla relativa Sezione merceologica in base al codice ATECO prevalente. Le imprese che esercitano più tipologie di attività industriale sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni merceologiche corrispondenti. Le imprese iscritte in più Sezioni esercitano il diritto di voto esclusivamente nella Sezione nella quale sono iscritte per l'attività prevalente. Tuttavia, su esplicita e motivata richiesta dell'impresa, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Centro e Costa può approvare l'iscrizione e l'esercizio del diritto di voto in una Sezione diversa.

ART. 4 - Composizione

La Sezione merceologica è composta da tutte le imprese associate che esercitino, anche parzialmente, la stessa tipologia di attività ed iscritte con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5 - Gruppi

Le Sezioni merceologiche possono deliberare di suddividersi e/o di aggregarsi in gruppi.

Nel caso di suddivisione in gruppi, ogni gruppo della Sezione nomina fra i propri componenti almeno un Referente di gruppo. I Referenti di Gruppo fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione, ove istituito.

Nel caso di aggregazione di più Sezioni in gruppi, ciascuna Sezione è rappresentata dal proprio Presidente o da un suo delegato. I Presidenti delle Sezioni aggregate in gruppi nominano un Coordinatore del gruppo.

ART. 6 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo della Sezione, facoltativo
- c) il Presidente.

ART. 7 - Eleggibilità alle cariche sociali nella Sezione

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i rappresentanti delle imprese con responsabilità aziendale di grado rilevante (come da Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa) iscritte alla relativa Sezione merceologica, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, e in regola con il versamento dei contributi associativi.

ART. 8 - Durata e requisiti delle cariche sociali nella Sezione

Tutte le cariche della Sezione sono gratuite e sono riservate ai soci di Confindustria Toscana Centro e Costa regolarmente iscritti alla Sezione.

La durata delle cariche della Sezione è la seguente:

- a) il Presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto per il biennio successivo (con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento), nonché ogni qualvolta siano decorsi almeno due bienni consecutivi dall'ultimo mandato;
- b) i Vice Presidenti, compreso l'eventuale Vicario, durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un biennio;
- c) i rappresentanti aggiuntivi nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa espressi dalla Sezione durano in carica un biennio e sono rieleggibili allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad almeno un biennio;
- d) la durata in carica dei Delegati per la Piccola Industria è disciplinata dal Regolamento del Comitato per la Piccola Industria.

Determinano l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica associativa di Sezione, i casi previsti dal Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa.

ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci della Sezione merceologica in regola con il versamento dei contributi associativi.

Spetta all'Assemblea:

1) eleggere ogni biennio pari:

- a) il Presidente della Sezione

- b) gli eventuali Vice Presidenti della Sezione, compreso il Vice Presidente Vicario, appartenente ad una Delegazione diversa da quella di provenienza del Presidente
- c) i rappresentanti aggiuntivi nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa di cui all'art. 11 lettera b, comma 2 dello Statuto associativo
- d) fino a 2 Delegati per la Piccola Industria;

2) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione anche mediante l'approvazione del programma di attività del Presidente;

3) su proposta del Consiglio Direttivo, ove costituito, deliberare in merito alla fusione di più Sezioni merceologiche. Tale delibera deve poi essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Le Sezioni costituite da imprese appartenenti unicamente alla Delegazione Territoriale del Centro oppure a quelle della Costa, ove opportuno, per assicurare una maggiore efficienza operativa, possono essere guidate solo dal Presidente.

ART. 10 - Convocazione- Costituzione- Deliberazioni

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero, ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci della Sezione. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e inviato contestualmente per conoscenza al Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di comprovata urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione ed è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti.

Ogni socio ha diritto all'attribuzione dei voti secondo le regole stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa.

È ammessa la facoltà di delega ad altro socio, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi. Ciascun socio non può avere più di una delega.

Le votazioni sono espresse, di norma, in forma palese. Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede necessariamente mediante scrutinio segreto.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Sezione, ove istituito, ha funzioni di indirizzo ed orientamento per la gestione dell'attività della Sezione.

Il Consiglio è composto:

- a) dal Presidente
- b) dai Vice Presidenti, compreso l'eventuale Vicario appartenente ad una Delegazione diversa da quella di provenienza del Presidente,
- c) dal Past President
- d) dai referenti per ciascun Gruppo, nel caso di Sezioni articolate in Gruppi
- e) dai rappresentanti nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa di cui all'art. 11 lettera b, comma 2 dello Statuto associativo
- f) dai Delegati per la Piccola Industria.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il delegato del Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e inviato contestualmente per conoscenza al Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di comprovata urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Sezione ed è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione delle riunioni in cui sono previste all'ordine del giorno le votazioni a scrutinio segreto, quando è richiesto un quorum costitutivo di almeno 1/3 dei suoi componenti.

È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio anche attraverso strumenti di video e audioconferenza, fatta eccezione delle riunioni in cui sono previste all'ordine del giorno le votazioni a scrutinio segreto.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) presenta all'Assemblea il programma di attività per il biennio;
- c) propone all'Assemblea i nomi degli eventuali Vice Presidenti in numero massimo di quattro;
- d) vigila sull'andamento e sull'attività del Consiglio Direttivo della Sezione, curando anche che gli organi di Confindustria Toscana Centro e Costa vengano tempestivamente informati delle iniziative, decisioni e problemi riguardanti la Sezione;
- e) fa parte del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa ed è tenuto ad intervenire ai lavori dello stesso con regolarità. Non è ridesignabile per un successivo biennio qualora, nell'arco del mandato, non sia intervenuto ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio Generale;
- f) su specifica delega del Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, può rappresentare l'Associazione stessa nei confronti delle Istituzioni locali.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del suo mandato, il Presidente della Sezione, con il parere favorevole del Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, formula una lista di non più di cinque imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Il Consiglio Direttivo della Sezione elegge a scrutinio segreto la commissione di designazione composta da tre membri scelti tra gli imprenditori indicati nella lista.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente della Sezione, la lista di cui al primo comma è formulata dal Vice Presidente Vicario, ove presente, o in assenza dal più anziano d'età.

I membri della Commissione di designazione non sono eleggibili alla carica di Presidente della Sezione merceologica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei componenti della Sezione allo scopo di sottoporre all'Assemblea una o più indicazioni di candidati alla Presidenza. Le consultazioni della Commissione hanno una durata di almeno 2 settimane - e fino a un massimo di 4 settimane - e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Al termine del primo biennio, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo della Sezione dovrà verificare la disponibilità del Presidente alla rielezione per il secondo biennio; in tal caso non si costituirà la Commissione di designazione di cui ai commi precedenti: l'Assemblea della Sezione delibererà il rinnovo della carica per il secondo biennio. Qualora l'Assemblea non deliberi il rinnovo, si avvieranno le procedure di elezione previste per la prima nomina.

La carica di Presidente della Sezione merceologica è incompatibile con quella di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione e di Coordinatore di Presidio territoriale.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente Vicario o da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano d'età. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente eletto dura in carica fino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Nel caso di Sezioni costituite da imprese appartenenti unicamente alla Delegazione Territoriale del Centro oppure a quelle della Costa, le autocandidature devono essere inviate alla segreteria della Sezione su richiesta del Presidente uscente.

ART. 13 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti, ove proposti dal Presidente, sono eletti dall'Assemblea, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

I Vice Presidenti della Sezione:

- affiancano il Presidente e collaborano nell'esercizio delle sue funzioni;
- fanno parte del Consiglio Direttivo della Sezione, ove istituito.

ART. 14 - Delegati per la Piccola Industria

I due Delegati per la Piccola Industria sono eletti dai rappresentanti delle piccole imprese appartenenti alla Sezione che occupino fino a quarantanove dipendenti, come previsto dal Regolamento del Comitato Piccola Industria.

Per l'elezione dei due Delegati per la Piccola Industria, il Presidente della Sezione, almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea elettiva, invia una lettera (a mezzo posta elettronica) ai titolari delle imprese associate del territorio che occupino non più di quarantanove dipendenti, per richiedere eventuali candidature che dovranno pervenire alla Segreteria in tempo utile all'espletamento delle procedure previste per la verifica del possesso di tutti i requisiti.

Le candidature pervenute sono portate in votazione (degli aventi diritto) in Assemblea con le modalità di cui all'art.10 del presente regolamento.

Qualora non pervengano candidature, il Presidente della Sezione propone all'Assemblea, per la votazione, i candidati Delegati per la Piccola Industria.

Il Presidente della Sezione non può presentare la propria candidatura.

ART. 15 - Rappresentanti aggiuntivi nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa

Per l'elezione dei rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni merceologiche nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa ai sensi dell'art. 11 lettera b, comma 2 dello Statuto associativo, il Presidente della Sezione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea elettiva, invia una lettera (a mezzo posta elettronica) ai titolari delle imprese associate del territorio per richiedere eventuali candidature che dovranno pervenire alla Segreteria in tempo utile all'espletamento delle procedure previste per la verifica del possesso di tutti i requisiti.

Tutte le candidature pervenute sono portate in votazione in Assemblea con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Qualora pervengano candidature in numero inferiore ai componenti da eleggere, il Presidente della Sezione provvede ad integrare la lista dei nominativi da proporre all'Assemblea per la votazione.

Nel caso in cui la Sezione debba esprimere più di un componente, ciascun socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei componenti da eleggere, arrotondato per eccesso.

Il numero dei rappresentanti aggiuntivi nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa espressi dalla Sezione è determinato in proporzione ai contributi effettivamente versati dalla stessa sul totale complessivo esatto dall'Associazione, così come risultante dal Bilancio ufficiale di Confindustria Toscana Centro e Costa nella voce "Ruolo Netto Incassato".

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più rappresentanti aggiuntivi, subentra il primo dei non eletti o, in mancanza, si ripete la procedura di elezione.

ART. 16 - Segreteria

Nell'ambito degli uffici di Confindustria Toscana Centro e Costa è costituita un'apposita segreteria per ogni Sezione merceologica.

ART. 17 - Norma di chiusura

Per gli organi e le designazioni delle Sezioni merceologiche aggregate sarà rispettato, auspicabilmente, il criterio di ripartizione dei seggi nella misura massima del 70% in rappresentanza della Delegazione di Firenze e minima del 30% in rappresentanza complessivamente delle Delegazioni di Livorno e di Massa Carrara. La composizione dovrà quindi rappresentare le tre delegazioni provinciali e, auspicabilmente, terrà conto del criterio di rotazione nelle cariche di vertice.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Approvato dal Consiglio Generale il 17.10.24